## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 012/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Prof. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. ASTENSE LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO 511/ASD ASTENSE LIBERTAS DEL 28.9.2014 (Com. Uff. n. 072 Divisione Calcio A Cinque del 01.10.2014)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Astense Libertas di Asti, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS RUTIGLIANO/FUTSAL BARLETTA DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 076 del 02.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Barletta di Barletta (Barletta-Trani), ridetermina la sanzione inflitta in € 250,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Avv. Carlo Porceddu– Componenti; Prof. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEGATO NICOLA SEGUITO GARA BIANCOSCUDATI PADOVA/MEZZOCORONA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova SSD a r.l. di Padova, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Segato Nicola in 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANI EDGAR SEGUITO GARA FROSINONE/CATANIA DEL 4.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 7.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società Calcio Catania S.p.A. di Catania, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Cani Edgar in 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. A.S. VARESE 1910 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIANPIETRO ZECCHIN SEGUITO GARA VARESE/CITTADELLA DEL 13.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società A.S. Varese S.p.A. di Varese, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Zecchin Giampietro in 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CALC. BONAVENTURA MARIO SEGUITO GARA LEONFORTESE/SORRENTO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

#### Pubblicato in Roma il 23 ottobre 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio